

## E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

**Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 19 giugno 2013 - n. 20**  
**Rettifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 del 20 febbraio 2013, recante: "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)"**

Il Presidente della Giunta di Regione Lombardia, assunte, a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012», convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 (di seguito: d.l. n. 74/2012), in Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 131 del 7 giugno 2012) le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto;

Richiamata la propria ordinanza 20 febbraio 2013, n. 15, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)», in Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL)-Serie Ordinaria n. 11 dell'11 marzo 2013;

Valutata l'opportunità di apportare modifiche ed integrazioni alla summenzionata Ordinanza, anche al fine di garantire equità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati dal sisma, pur tenendo conto delle specificità del territorio lombardo, uniformando i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi a quelli previsti per gli altri territori colpiti dal terremoto;

Preso atto dell'andamento delle domande sinora depositate, tale da rendere evidenti alcuni utili adeguamenti alla procedura;

Sentito il Comitato Tecnico Scientifico nelle sedute del 28 maggio 2013 e del 4 giugno 2013;

Preso atto, altresì, dell'avvenuta condivisione con le rappresentanze territoriali relativamente alle modifiche apportate al testo dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 15,

### DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

A. Di procedere alla modifica dell'Ordinanza Commissariale 20 febbraio 2013, n. 15, recante: «Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (Esito B - C)», come di seguito indicato:

1. nelle premesse al primo «Considerato», dopo le parole «hanno compilato schede AeDES per», la parola «tutti» viene soppressa;
2. l'articolo 1, secondo periodo, viene sostituito con la seguente formulazione:  
*«Le disposizioni previste dalla presente ordinanza possono altresì essere applicate ai Comuni limitrofi previa dimostrazione, e verifica da parte di apposito Comitato che verrà istituito dal Commissario con apposita Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 3 del Protocollo d'intesa di cui alle premesse, dell'esistenza di un comprovato nesso causale tra i danni subiti e gli eventi sismici sopra indicati»;*
3. l'articolo 2, comma 1, viene sostituito con la seguente formulazione:  
*«1. Al fine di consentire un rapido rientro nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 20 o del 29 maggio 2012, è concesso un contributo per la riparazione, il rafforzamento locale delle strutture e delle parti comuni dell'edificio in cui è presente almeno un'unità immobiliare destinata ad abitazione, alla data del 20 o 29 maggio 2012, dei soggetti indicati al comma 4, ed oggetto di ordinanza comunale di inagibilità temporanea (totale o parziale), recuperabile con misure di pronto intervento.  
 I suddetti contributi possono essere concessi anche alle eventuali attività produttive in esercizio di cui al comma 6, presenti nell'edificio residenziale e parimenti danneggiate dal sisma, ed escluse dai contributi ai sensi del comma 7, dell'art. 2, dell'ordinanza n. 13 del 20 febbraio 2013.*

*Inoltre i contributi possono essere concessi per i fabbricati rurali strumentali la cui struttura è riconducibile a quella edilizia ordinaria in muratura, cemento armato o mista, agibili alla data del sisma, ed oggetto di ordinanza sindacale di inagibilità temporanea o parziale, al cui interno non siano rappresentati danni alle attività economiche, come descritte dall'art. 2 comma 2, lettere b), c), d) ed e) dell'ordinanza n. 13. In tal caso il proprietario dell'immobile, impresa o persona fisica o coloro che ne detengono la disponibilità per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido, compresi i titolari di diritti reali di garanzia, e che siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento, possono presentare istanza, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.l. 74/2012, convertito con legge 122/2012, sulla presente ordinanza. Per tali edifici, che non necessitano di particolari finiture ed impianti il costo convenzionale di cui all'art. 3, comma 2, è ridotto del 30%.*

*I contributi in parola possono essere altresì concessi ai possessori di diritti di garanzia, nel caso di inerzia dei soggetti di cui al comma 4.»;*

4. l'articolo 2, comma 2 è soppresso;
5. all'Articolo 2, comma 2, dopo le parole « da tecnico/i esperto/i,» viene inserita la seguente frase:  
*«o a seguito di presentazione di perizia giurata predisposta da professionista abilitato.»;*
6. l'Articolo 2, comma 4, viene sostituito con la seguente formulazione:  
*«4. Per abitazione a titolo principale si intende quella ove risiedeva anagraficamente alla data dell'evento sismico il proprietario, l'usufruttuario ovvero l'affittuario con contratto di locazione registrato o il comodatario, oppure quella assegnata a soci di cooperative a proprietà indivisa, così come desunto dal Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012 tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati.»;*
7. all'articolo 2, comma 5, dopo le parole « 29 maggio 2012,» viene inserita la seguente frase:  
*«ovvero che, alla data del sisma, erano in corso lavori che ne impedivano l'utilizzo.»;*
8. all'articolo 2, comma 6, primo periodo, le parole «nell'Allegato» vengono sostituite dalle parole «all'articolo 1, dell'Allegato»; dopo le parole «richiamata l'Ordinanza n. 13 del 20 febbraio» l'anno 2015 è sostituito con «2013»;
9. l'articolo 2, comma 7, viene sostituito con la seguente formulazione  
*«7. Per edificio (formato da una o più unità immobiliari) si intende l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui ma almeno tipologicamente diversi. Qualora, all'interno dello stesso edificio, siano state emesse per le singole unità immobiliari ordinanze di inagibilità derivanti da schede AeDES con diverso esito di classificazione, il tecnico incaricato del progetto verifica l'effettivo danneggiamento dell'edificio nel suo complesso e richiede al Comune il riesame degli esiti delle ordinanze, al fine di pervenire ad un'unica classificazione. Il Comune emette una nuova ordinanza che attribuisce all'edificio una classificazione univoca.»;*
10. l'articolo 3, comma 1, viene sostituito con la seguente formulazione:  
*«Per l'esecuzione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale, così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008, è concesso un contributo riconosciuto nelle percentuali indicate nei successivi commi 6, 7, 8 e 9»;*
11. all'articolo 3, comma 2, le parole «moltiplicando la superficie complessiva calcolata con i criteri di cui al successivo comma 3, e il» vengono sostituite dalla parola «come»;
12. all'articolo 3, comma 2, viene inserito, dopo le parole «per le superfici eccedenti i 200 mq.», la seguente frase «Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttive non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi di superfici.»;
13. l'articolo 3, comma 4, viene sostituito con la seguente formulazione:  
*«4. I costi convenzionali sono aumentati del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell'art. 136 del d.lgs n. 42/2004 e s.m.i e per gli edifici sottoposti a vincolo di tutela indi-*

## Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 05 luglio 2013

- viduati dallo strumento urbanistico (P.R.G. - P.G.T.) assoggettati a tutela storica, culturale, paesaggistica ed ambientale. Gli stessi costi sono invece aumentati del 10% se gli edifici risultano vincolati ai sensi dell'art. 142 del d.lgs n. 42/2004 e per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiori a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri. Gli aumenti del presente comma non sono cumulabili»;
14. all'articolo 3, comma 6, dopo le parole «indagini specialistiche», vengono aggiunte le parole «e le prove di laboratorio tecniche» e, dopo le parole «opere di pronto intervento», vengono aggiunte le parole «e di messa in sicurezza, i compensi di amministratori di condomini, le opere»;
  15. all'articolo 3, comma 7, dopo le parole «abitazione principale», vengono inserite le parole «o ad attività produttiva in esercizio»;
  16. all'articolo 3, comma 8, dopo le parole «abitazione principale», vengono inserite le parole «o ad attività produttiva in esercizio» e dopo le parole «comprende abitazioni principali», inserite le parole «o ad attività produttiva in esercizio»;
  17. all'articolo 3, comma 9, dopo le parole «abitazione principale», vengono inserite le parole «o ad attività produttiva in esercizio.»;
  18. l'articolo 3, comma 10, viene sostituito con la seguente formulazione:  
«10. Il contributo per le spese tecniche è riconosciuto nel costo dell'intervento sino ad un massimo del 10% dell'importo dei lavori ammessi a contributo. Le spese tecniche includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per la redazione delle perizie giurate, del progetto di ripristino, i costi di progettazione, di direzione lavori, il collaudo e coordinamento per la sicurezza. Gli eventuali compensi degli amministratori di condominio sono riconosciuti nel limite massimo del:
    - 2% del costo delle opere ammissibili, per interventi di importo fino a 200.000 euro;
    - 1,5% del costo delle opere ammissibili per la parte superiore a 200.000 euro, fino a 500.000 euro;
    - 1% del costo delle opere ammissibili per interventi di importo superiore a 500.000 euro.
 A tali compensi va aggiunta l'IVA se non recuperabile.»;
  19. all'articolo 3, comma 12, il numero «70» viene sostituito con il numero «60»;
  20. all'articolo 3, comma 14, dopo le parole: «all'unità immobiliare», vengono inserite le parole «adibita ad abitazione»;
  21. l'articolo 3, comma 15, viene sostituito con la seguente formulazione:  
«15. Sono ammesse eventuali varianti che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, purché presentate nel rispetto della presente ordinanza, debitamente motivate ed approvate dal Comune e comunque contenute entro un quinto dell'importo delle opere originariamente autorizzate.»;
  22. l'articolo 4, comma 1, dopo le parole «Dalla pubblicazione dell'Ordinanza e fino a», le parole «sei mesi dalla data di pubblicazione dell'ordinanza» sono sostituite dalle parole «11 marzo 2014»; dopo le parole «soggetti legittimati individuati all'art.2, comma 1 e seguenti.», la parola «devono» viene sostituita con la parola «possono»; l'ultimo periodo: «Nel caso di inerzia dei soggetti legittimati, come sopra individuati, ai sensi del d.p.c.m. 4 luglio 2012, la domanda di contributo potrà essere presentata dai possessori dei diritti reali di garanzia» viene soppressa;
  23. all'articolo 4, comma 4, dopo le parole «a pena di» le parole «decadenza del contributo» vengono sostituite con le parole «rigetto dell'istanza» e viene aggiunta la seguente frase: «I termini per l'istruttoria della domanda, in caso di richiesta di integrazione, si intendono interrotti sino alla ricezione delle integrazioni richieste.»;
  24. all'articolo 4, comma 5:
    - la lettera b) viene sostituita con la seguente formulazione: «l'impresa incaricata di eseguire i lavori, in possesso di regolare DURC; per lavori di importo pari o superiore a 500.000 Euro, deve essere altresì in possesso di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni»;
    - la lettera c) viene soppressa;
    - la lettera g) viene sostituita con la seguente formulazione: «dichiarazione di aver accertato che l'impresa affidataria ed esecutrice dei lavori sia in possesso del requisito di regolarità contributiva, indicando il numero di codice INPS/INAIL, la tipologia di contratto collettivo applicato e il codice fiscale al fine di consentire al Comune di poter richiedere il DURC per ogni stato di avanzamento e di fine lavori»;
  25. la lettera b), del comma 6, dell'articolo 4, comma 6, viene sostituita con la seguente formulazione:  
«b. la superficie complessiva suddivisa in superficie utile dell'unità immobiliare e superfici accessorie delle relative pertinenze, riportate in estratto di mappa catastale o rilevate all'atto di presentazione della domanda, fatto salvo il rispetto della volumetria esistente e l'equivalente superficie accessoria della quota parte delle superfici comuni»;
  26. l'articolo 4, comma 7, viene sostituito con la seguente formulazione:  
«7. Alla domanda devono essere inoltre allegati:
    - a. una perizia giurata, a cura del professionista incaricato della progettazione, attestante ai sensi dell'art. 3 del d.l. 74/2012:
      - i. il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni rilevati puntualmente verificati e documentati; tale documentazione dei danni causati dagli eventi sismici dovrà distinguere in un apposito capitolo, nel caso di imprese inserite in uno stabile misto, quelli imputati (anche con riferimento alla suddivisione delle spese) alle imprese stesse;
      - ii. che l'edificio è stato realizzato in conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, ovvero che alla data del sisma ha ottenuto le autorizzazioni in sanatoria o che è stato condonato; dovrà inoltre essere allegata adeguata documentazione cartografica e catastale per l'esatta individuazione dell'edificio e delle sue pertinenze;
      - iii. che, per gli edifici sottoposti ai vincoli del d.lgs. 42/2004 in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, siano state ottenute le prescritte autorizzazioni richieste dalla disciplina vincolistica;
      - iv. la quota in millesimi delle parti comuni di pertinenza dell'unità immobiliare oggetto di richiesta di contributo;
    - b. la descrizione del danno, anche mediante la compilazione delle sezioni 1, 2, 3, 4 e 5 della scheda AeDES e la descrizione degli interventi che sono necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato nell'ordinanza comunale;
    - c. il computo metrico estimativo dei lavori di riparazione e di rafforzamento locale nonché di realizzazione delle finiture connesse ove ammissibili, redatto sulla base del prezzario opere pubbliche di Regione Lombardia, oppure in base al Prezzario ANCE delle Opere Edili della provincia di Mantova o di Cremona, validato dalle rispettive Camere di Commercio, o in mancanza, dell'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, integrato con le spese tecniche, distinte per ciascuna prestazione professionale richiesta e dell'IVA se non recuperabile. Ove i prezzi relativi alle voci inerenti l'intervento non siano previsti nei citati prezzari dovrà provvedersi con l'analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile;
    - d. il progetto degli interventi strutturali, comprensivo dei particolari costruttivi;
    - e. una valutazione, effettuata in modo speditivo, della vulnerabilità dell'edificio per rilevare l'eventuale presenza di evidenti carenze nei collegamenti tra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché di spinte orizzontali generate dalle coperture o da strutture voltate. In tal caso il computo metrico può contenere anche la previsione di opere finalizzate alla riduzione della vulnerabilità rilevata, ammissibili ai contributi determinati ai sensi dell'art. 3. Il contributo per tali opere (sia strutturali per la riduzione della vulnerabilità, sia per le relative finiture) non può essere

superiore al 40% del contributo destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e di finitura connesse e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all'art. 3;

- f. una esauriente documentazione fotografica del danno subito dall'edificio;
- g. una diagnosi energetica a cura di un professionista abilitato, il cui costo potrà essere incluso tra le spese tecniche ammissibili a contributo, redatta precedentemente all'intervento, e che sia confermata, a valle dell'effettuazione dell'intervento, mediante certificazione energetica, in caso di opere di efficientamento energetico dell'intero edificio che conseguono la riduzione delle dispersioni e/o utilizzano fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annui rispetto ai consumi precedenti. Tali opere possono beneficiare di un contributo non superiore al 10% di quello destinato alle opere di riparazione e rafforzamento locale e comunque nel complesso entro il limite massimo del contributo stabilito all'art. 3;
- h. autodichiarazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, limitatamente alle attività indicate all'art. 5-bis del d.l. 74/2012, convertito, con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, come integrato dal d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, di essere iscritta o di aver presentato la domanda di iscrizione all'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. «White List»);
27. all'articolo 5, comma 2, dopo le parole «presentazione della domanda», viene inserita la frase «verifica la conformità dell'intervento alla domanda urbanistica, rilascia il titolo abitativo ove necessario»;
28. all'articolo 5, comma 3, dopo le parole «domanda di cui all'art. 4» la parola «avanzano» viene sostituita con la parola «inoltrano»;
29. l'articolo 6 viene sostituito con la seguente formulazione:

«Articolo 6

(Obblighi a carico dei beneficiari del contributo)

1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma prima di due anni dalla data di completamento degli interventi disciplinati dalla presente ordinanza, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello verso altri usi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente.

2. Il proprietario che dovesse alienare l'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado o dall'affittuario o dal comodatario residente alla data del sisma, prima della data di ultimazione degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente ordinanza, ovvero prima di due anni dalla stessa ultimazione nel caso di unità immobiliare affittata, ovvero che non rispetti il vincolo di cui al successivo comma 6, sarà dichiarato decaduto dai benefici contributivi ottenuti, con conseguente obbligo di rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

3. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale alla data del sisma sia deceduto successivamente, il diritto a richiedere il contributo viene trasferito agli eredi con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dalla presente ordinanza.

4. A seguito di decesso di persona residente nella propria abitazione principale avvenuto prima della data degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi legittimi un contributo pari al 100% delle spese ritenute ammissibili per la riparazione e il ripristino immediato dell'abitazione, seguendo le procedure e le modalità per la concessione di contributi previste dalla presente ordinanza, purché dimostrino di aver avviato e non concluso alla data del sisma le pratiche per la successione, che non abbiano beneficiato di contributo su altro immobile adibito ad abitazione principale e che si impegnino, almeno uno di essi, ad adibire l'immobile ereditato ad abitazione principale.

5. La concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario o dell'u-

sufruttuario, alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data del sisma. La dichiarazione dovrà essere presentata al Comune in carta libera e dovrà contenere l'impegno a proseguire alle medesime condizioni il rapporto di locazione o di comodato con il medesimo locatario o comodatario ovvero, in caso di rinuncia degli aventi diritto, con altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012.

6. I proprietari di abitazioni non principali che beneficiano del contributo di cui all'art. 3, commi 8 o 9 assumono l'impegno a renderle disponibili per l'affitto per almeno quattro anni al canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998 ovvero a cederle in comodato ai sensi del citato Protocollo d'intesa del 4 ottobre 2012, con priorità a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, ovvero ad adibirle a propria abitazione principale purché non abbiano beneficiato di contributo per riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione di altra unità abitativa destinata ad abitazione principale. In tal caso l'obbligo dell'affitto per quattro anni a canone concordato si applica ad una delle due abitazioni. Decorsi 6 (sei) mesi dal termine dei lavori e dalla contestuale pubblicazione da parte del Comune di cui al successivo comma 8 senza che sia stato possibile affittare l'immobile, lo stesso rientra nella disponibilità del proprietario. Analogamente, i proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva devono mantenere inalterata la destinazione d'uso dell'immobile per i due anni successivi al completamento dei lavori.

7. I proprietari di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non in esercizio alla data del sisma sono altresì tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo, in proprio o da parte di terzi, nei successivi sei mesi dal completamento dei lavori.

8. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 commi 8 o 9, registrando nello stesso, contestualmente alla fine dei lavori, gli immobili disponibili per la locazione di cui al comma 6, e si impegnano alla diffusione dell'informazione relativa alla disponibilità all'affitto di queste abitazioni.»;

30. l'articolo 7, comma 4, viene sostituito con la seguente formulazione:

«4. Qualora i lavori non vengano ultimati nei termini stabiliti ai sensi dei commi 1 e 2, il Comune procede alla revoca del contributo concesso, previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro un termine comunque non superiore a sessanta giorni. Col provvedimento di revoca il Comune fissa un congruo termine per la restituzione delle somme già percepite, maggiorate degli interessi legali di mora.»;

31. all'articolo 8, comma 1:

alla lettera a), il valore «40%» viene sostituito con il valore «50%»; dopo le parole «lavori ammessi» viene inserita la seguente frase: «e la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa affidataria, nella quale attesta di rispettare, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, tempi di pagamento non superiori a 30 giorni dalla data di erogazione del contributo»;

alla lettera b), il valore «60%» viene sostituito con il valore «50%»;

alla lettera b), iii, dopo le parole «Organi di controllo», viene inserito il seguente periodo: «Qualora la spesa da sostenere sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente»;

alla lettera b), il punto v. «DURC che attesti la regolarità dei versamenti previdenziali e assicurativi» viene soppresso;

alla lettera b), sostituire «vi.» con «v.», «vii.» con «vi.», «viii.» con «vii.»;

viene inoltre aggiunto il seguente punto «viii. Certificazione energetica, nel caso previsto dall'art. 4 comma 7 lettera g)»;

32. all'articolo 8, comma 2, dopo le parole «entro 30 giorni dall'accettazione», viene inserita la frase «(per accettazione si intende la protocollazione che deve avvenire alla presentazione anche per via telematica in Comune)»; do-

## Serie Ordinaria n. 27 - Venerdì 05 luglio 2013

po le parole «consuntivo degli stessi», viene inserita la seguente frase «*previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC*»;

33. l'articolo 8, comma 4, viene sostituito con la seguente formulazione:

*«4. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione previa produzione della documentazione di cui al comma 1 lettera b), in uno dei seguenti casi:*

*a. gli interventi di riparazione, rafforzamento locale siano iniziati prima dell'11 Marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato entro il 30 Settembre 2013, secondo quanto meglio disposto al successivo art. 9;*

*b. gli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione siano iniziati, prima dell'11 Marzo 2013 ed il pagamento parziale o totale di tali lavori sia stato effettuato dal richiedente utilizzando un finanziamento dell'istituto di credito che abbia anticipato totalmente o parzialmente il contributo. In tal caso il contributo sarà automaticamente utilizzato per estinguere, totalmente o parzialmente, il finanziamento ottenuto dall'istituto di credito»;*

34. all'articolo 8, comma 6, dopo le parole «comma 1», vengono inserite le parole «*lettera b)*»; dopo il numero «90» viene inserita la parola «*(novanta)*»;

35. all'articolo 9, comma 1, dopo le parole «Nel caso di interventi», vengono inserite le parole «*di riparazione, rafforzamento locale*»; dopo la parola «*antecedentemente*», le parole «*all'inoltro al comune della domanda di cui all'art. 4, comma 1*» vengono soppresse e sostituite con le parole «*al 30 Settembre 2013*»;

36. all'articolo 9, comma 4 dopo le parole «art. 4» vengono inserite le parole «*ed essere presentata entro il 30 settembre 2013*»;

37. l'articolo 9, comma 8, viene sostituito con la seguente formulazione:

*«8. Il Comune verifica l'ammissibilità al finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2 richiede, qualora necessario, l'integrazione della documentazione già inviata e determina il contributo.»;*

38. all'articolo 11, dopo il comma 1, viene aggiunto il seguente comma:

*«2. I contenuti di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo per l'autonoma sistemazione che verrà erogato fino al ripristino dell'agibilità. Non sono da intendersi come contributi, ai fini del presente comma, le detrazioni di imposta ai sensi del d.l. 83/2012, come convertito dalla legge n. 134/2012»;*

39. all'articolo 12, dopo le parole «le risorse per la concessione dei contributi sono quantificate in» in numero «139» viene sostituito dal numero «33»;

40. l'allegato A è soppresso;

B. Di stabilire che il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 8, dell'Ordinanza 20 febbraio 2013, n. 15, fissato, a pena di decadenza del contributo, in 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, qualora tale data sia anteriore all'entrata in vigore della medesima ordinanza, sia fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

C. Di inviare la presente ordinanza alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità.

D. Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), a seguito dell'avvenuta registrazione da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Il commissario delegato  
Roberto Maroni